

LE FINESTRE PENSIONISTICHE 2010

Con l'inizio dell'anno, riparte lo scaglionamento della cessazione dell'attività lavorativa con la conseguente "uscita" verso la pensione: due tranches previste per chi matura la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione; quattro tranches previste per chi accede al pensionamento (di anzianità) con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; quattro tranches per chi invece matura la pensione di vecchiaia, al compimento cioè delle età previste dalla normativa e in presenza di un numero minimo di versamenti contributivi (20 anni nel sistema retributivo o misto/5 anni nel sistema contributivo).

- Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione: i dipendenti, a seconda che i requisiti anagrafici e contributivi vengano raggiunti nel primo o nel secondo semestre dell'anno, possono pensionarsi, rispettivamente, dal 1° Gennaio oppure dal 1° Luglio dell'anno successivo.
- Pensione di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione: i dipendenti, che in questo caso possono fruire di quattro uscite, hanno a disposizione quelle di gennaio e di aprile soltanto se il requisito contributivo è stato raggiunto, rispettivamente, entro il 30 Settembre oppure il 31 Dicembre. Se, però, si è in possesso anche di un'età minima di 57 anni, allora si aggiungono le altre due possibilità: luglio oppure ottobre.
- Pensione di vecchiaia: anche in questo caso, i dipendenti possono fruire di quattro finestre di uscita (luglio, ottobre, gennaio, aprile -in questi ultimi due casi, con riferimento all'anno successivo a quello di maturazione del requisito anagrafico-), da raggiungersi, rispettivamente, entro il primo, il secondo, il terzo, oppure il quarto trimestre dell'anno.

Dal 1° Luglio 2009, i requisiti per la pensione di anzianità di cui al primo punto sono cambiati e, anche fino alla fine dell'anno in corso, il diritto al pensionamento anticipato sarà acquisito attraverso il raggiungimento della "quota 95" (59 anni di età e 36 di contributi oppure 60 di età e 35 di contributi).

Ecco la tabella riepilogativa.

Decorrenza	Destinatari
1° Gennaio	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti con 35 anni di contributi e 59 anni di età al 30 Giugno 2009 • Dipendenti con 40 anni di contributi al 30 Settembre 2009 (a prescindere dall'età) • Dipendenti con 65 anni di età (61 per le donne*) compiuti entro il 30 Settembre 2009 (con i requisiti contributivi per la vecchiaia: almeno 20 anni nel sistema retributivo o misto; almeno 5 anni in quello contributivo)
1° Aprile	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti con 40 anni di contributi al 31 Dicembre 2009 (a prescindere dall'età) • Dipendenti con 65 anni di età (61 per le donne*) compiuti entro il 31 Dicembre 2009 (con i requisiti contributivi per la vecchiaia: almeno 20 anni nel sistema retributivo o misto; almeno 5 anni in quello contributivo)
1° Luglio	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti che raggiungono la "quota 95" (con un'età minima di 59 anni) entro il 31 Dicembre 2009 • Dipendenti con 40 anni di contributi al 31 Marzo 2010 e 57 anni di età compiuti entro il 30 Giugno 2010 • Dipendenti con 65 anni di età (61 per le donne*) compiuti entro il 31 Marzo 2010 (con i requisiti contributivi per la vecchiaia: almeno 20 anni nel sistema retributivo o misto; almeno 5 anni in quello contributivo)
1° Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti con 40 anni di contributi al 30 Giugno 2010 e 57 anni di età compiuti entro il 30 Settembre 2010 • Dipendenti con 65 anni di età (61 per le donne*) compiuti entro il 30 Giugno 2010 (con i requisiti contributivi per la vecchiaia: almeno 20 anni nel sistema retributivo o misto; almeno 5 anni in quello contributivo)

* Il requisito dei 61 anni di età, a modifica dei precedenti requisiti anagrafici necessari al pensionamento di vecchiaia per le donne (cfr. art. 22ter della Legge n. 102/2009), varrà per gli anni 2010 e 2011. Tale nuova disposizione non riguarda le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 Dicembre 2009, i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge (60 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione).